

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2002

recante modifica della direttiva 2001/14/CE relativamente alla data del cambiamento dell'orario di servizio per i trasporti ferroviari

[notificata con il numero C(2002) 3997]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/844/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/14/CE stabilisce all'allegato III il calendario del processo di assegnazione delle capacità sull'infrastruttura ferroviaria e precisa che le modifiche dell'orario di servizio si applicano ogni anno dalla mezzanotte dell'ultimo sabato di maggio.
- (2) Per motivi di sfruttamento commerciale, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie propongono di modificare la data in cui interviene il cambiamento d'orario e di fissarla ogni anno in dicembre.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato III della direttiva 2001/14/CE.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2001/14/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'allegato III della direttiva 2001/14/CE è sostituito dal testo seguente:

- «2. Le modifiche dell'orario di servizio si applicano dalla mezzanotte del secondo sabato di dicembre. In caso di modifica o adeguamento dopo l'inverno, in particolare per tener conto di eventuali cambiamenti di orario del traffico regionale di passeggeri, esse intervengono alla mezzanotte del secondo sabato di giugno e, se necessario, in altri momenti tra queste date. I gestori dell'infrastruttura possono convenire date diverse e in tal caso ne informano la Commissione se il traffico internazionale può risulterne influenzato.».

Articolo 2

La presente decisione si applica all'orario del 2003, in vigore dal 14 dicembre 2002. Tenuto conto del sistema di regolamentazione specifico della Gran Bretagna, il Regno Unito può applicarla all'orario del 2004, in vigore dal dicembre 2003, a condizione che non incida sulle altre disposizioni della direttiva, in particolare quelle relative alla cooperazione internazionale.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2002.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29.